



Direzione Regionale della Liguria

Reg. Ufficiale prot. n. 2012/8386
Rep. Contratti n. 2012/3

Contratto per il conferimento di incarico di consulente tecnico di parte al dott. Paolo Pitotto nella controversia davanti alla Corte d'Appello di Genova, sez. IV Lavoro nella causa R.G. 443/2011 Iorizzo c/ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria

tra

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria (di seguito "Agenzia"), con sede in Genova – Via Fiume 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06363391001, in persona del Direttore Regionale Alberta De Sensi, elettivamente domiciliato per la carica in Genova alla Via Fiume 2;

e

il **dott. Paolo Pitotto** (di seguito "Consulente"), nato a Torino, il 21/12/1952, residente in Torino, alla Piazza G. Gozzano 15 bis, codice fiscale PTTPLA52T21L219U, e-mail paolo.pitotto1@tin.it

Premesso che:

- è pendente avanti la Corte d'Appello di Genova, IV Sezione Lavoro, ricorso promosso dalla [REDACTED] contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria per la riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, n. 429 del 2011, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da "mobbing";
- la Corte d'Appello di Genova, con propria ordinanza del 16/03/2012, ha disposto "*c.t.u. medico legale sulla persona di [REDACTED] al fine di accertare se, in ragione delle condotte poste in essere dall'Amministrazione a decorrere dal giugno 2000, siano conseguite patologie indicando, in caso di accertamento positivo, se le stesse abbiano prodotto a carico della lavoratrice un danno biologico, permanente e temporaneo e, nel caso, di quale entità*" e ha fissato giuramento del CTU per il giorno 11/04/2012;
- essendo facoltà delle parti nominare un proprio CTP per presenziare alle operazioni di consulenza, la Direzione regionale della Liguria, riscontrata la mancanza all'interno dell'Agenzia di professionalità idonee ad adempiere l'incarico tecnico, ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale di Genova di

- segnalare il nominativo di un professionista che potesse assumere le vesti di consulente tecnico di parte nella causa de qua;
- l'Avvocatura segnalava il Dott. Paolo Pitotto, specialista in medicina del Lavoro di Torino, abituale CTU del Tribunale Lavoro e della Corte di Appello Lavoro di Torino;
 - il Dott. Paolo Pitotto ha presentato un preventivo di spesa;
 - la Direzione regionale, quindi, ha inoltrato al Direttore dell'Agenzia, per il tramite dell'Ufficio Gare e Contenzioso della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, richiesta di autorizzazione alla nomina di un consulente esterno, al fine di escludere o quanto meno ridurre al minimo il rischio di soccombenza in giudizio;
 - il Direttore dell'Agenzia, con provvedimento prot. 55285 del 10/04/2012 ha autorizzato il conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte al dott. Paolo Pitotto e la relativa spesa.

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

L'Agenzia, giusta autorizzazione del Direttore dell'Agenzia prot. prot. 55285 del 10/04/2012, conferisce al Dott. Paolo Pitotto, che accetta, l'incarico di consulente tecnico di parte per il compimento delle attività difensive e peritali nella causa R.G. 443/2011 promossa dalla ██████████ contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria davanti alla Corte d'Appello di Genova, sez. IV Lavoro, per la riforma della sentenza n. 429 del 2011, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da "mobbing".

Il dott. Pitotto si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni o notizie di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico di consulenza.

ART. 2 – DURATA DELL'INCARICO

Il Contratto ha efficacia fino al termine del giudizio di appello.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo previsto e autorizzato per lo svolgimento delle prestazioni professionali, come da offerta economica prodotta il 06/04/2012, sarà pari ad una somma tra gli 880,00 euro (ottocentoottanta/00) e i 2.200,00 euro (duemiladuecento/00), a seconda della durata e della complessità e durata delle operazioni peritali.

La cifra è da intendersi comprensiva delle spese di trasferta e cancelleria e al lordo delle imposte previste dalla legge.

Il Consulente dichiara di rinunciare ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 c.c. e seguenti.

ART. 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Consulente, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata, il Dott. Paolo Pitotto indica il seguente il conto dedicato acceso presso l'istituto bancario [REDACTED] (Ag. [REDACTED]): [REDACTED]

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

cognome e nome	codice fiscale
Paolo Pitotto	PTTPLA52T21L219U
Paola Fra	FRAPLA53D68219H

Il Consulente si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Consulente si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 4185186CBB.

Sul medesimo conto possono comunque essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche.

La violazione dei predetti obblighi di tracciabilità sarà sanzionata con la risoluzione del contratto.

ART. 5 – PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà liquidato al termine delle prestazioni professionali richieste, previa presentazione di un dettagliato rendiconto delle attività svolte, con precisa indicazione dell'importo richiesto, intestata a Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo 426 c/d – 00145 Roma, codice fiscale e partita IVA 06363391001” e spedita a: “Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria – Ufficio Risorse Materiali – Via Fiume n. 2 – 16121 Genova”.

Il documento di cui sopra dovrà recare il riferimento al presente contratto e il n. di CIG 4185186CBB.

Il pagamento del compenso avverrà a 60 (sessanta) giorni, mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente indicato dal Consulente.
I pagamenti effettuati con le modalità e al numero di conto corrente indicati avranno pieno effetto liberatorio per l'Agenzia.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE

L'Agenzia può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 2237 del codice civile, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del codice civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nel caso di palese inadempimento o di accertata inerzia nello svolgimento dell'incarico, con conseguente addebito degli eventuali maggiori oneri derivanti all'Agenzia a seguito della risoluzione del Contratto, anche mediante compensazione.

ART. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente Contratto sono devolute al Foro di Genova.

ART. 9 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Consulente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Genova, 26 aprile 2012

L'AGENZIA
IL DIRETTORE REGIONALE

Alberto De Sensi
Alberto DE SENSI

IL CONSULENTE

Roberto

Approvazione espressa delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificatamente, dopo averne preso attenta visione, le seguenti clausole contrattuali:

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Durata dell’incarico

Art. 3 – Corrispettivi

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 5 – Pagamenti

Art. 6 – Recesso e risoluzione

Art. 7 - Tutela dei dati personali

Art. 8 – Foro competente

Art. 9 – Oneri fiscali e spese contrattuali

IL CONSULENTE

